

Fresato d'asfalto: per il Consiglio di Stato è un sottoprodotto

17 Ottobre 2014

Il fresato d'asfalto può essere qualificato come sottoprodotto e non come rifiuto speciale, purché sussistano determinate condizioni: è quanto ha affermato il Consiglio di Stato con la sentenza 4978/2014, ribadendo l'orientamento già espresso in occasione della sentenza 4151/2013.

In particolare, il Consiglio di Stato ha chiarito che il fresato d'asfalto rimosso dal manto stradale può essere considerato sottoprodotto a condizione che il detentore non se ne voglia disfare e se sussistono tutti i requisiti previsti dall'art. 184 bis del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006) ossia:

- si deve trattare di una sostanza o oggetto originato da un processo produttivo il cui scopo principale non è la produzione di questa sostanza o oggetto;
- è certo il suo riutilizzo;
- il suo riutilizzo è legale;
- può essere riutilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale.

La classificazione del fresato d'asfalto come sottoprodotto è una questione da tempo dibattuta a livello sia dottrinale sia giurisprudenziale. Al riguardo, l'Ance ha più volte sottolineato come questo materiale abbia tutte le caratteristiche per essere considerato un sottoprodotto ai sensi dell'art. 184 bis del Codice dell'ambiente, in quanto:

- si inserisce nell'ambito di un processo produttivo (attività di manutenzione e/o costruzione di manti stradali) di cui non costituisce però il fine principale,
- viene rimosso con la certezza di essere riutilizzato,
- non viene sottoposto ad alcun processo di trattamento preliminare (fatta eccezione per la normale pratica industriale),
- viene riutilizzato in tempi ravvicinati (quotidianamente) rispetto al prelievo e senza particolari operazioni di stoccaggio,
- non pone il problema di doversene disfare essendo esso sempre riutilizzabile e riutilizzato.

In allegato la sentenza del Consiglio di Stato n. 4978 del 6 ottobre 2014

[17922-Consiglio di Stato 4978_2014.pdf](#)[Apri](#)